

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TOMASUCCI, LEVI, RAIA, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, FARNETI Ariella, PIRASTU, ANDERLINI, DI PRISCO, POERIO, SALATI, BRAMBILLA, MANENTI, CIPOLLA, CORRAO, GUANTI, FABRETTI, STEFANELLI, ABENANTE, TROPEANO e GALANTE GARRONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1970

Provvedimenti per i viaggi a favore degli italiani emigrati all'estero e in Italia per le elezioni regionali e amministrative del 1970

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'avvicinarsi della consultazione elettorale per la istituzione dell'ente regione e per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali si ripropone con tutta urgenza la necessità di garantire a tutti i cittadini il diritto all'esercizio del voto.

Infatti il decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 4 dice: « L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese ».

Per rendere effettiva questa disposizione è necessario emanare subito provvedimenti legislativi che consentano ai nostri lavoratori emigrati all'estero, e in particolare a quelli emigrati nei Paesi dell'Europa occidentale, di esercitare il loro diritto di voto.

Non si può certo pensare che le facilitazioni di viaggio previste dalle leggi attualmente in vigore siano tali da mettere il cittadino (compreso quello emigrato all'interno del nostro Paese) nelle migliori condi-

zioni per esercitare il suo diritto di voto. Ostacoli di vario genere si frappongono:

1) la spesa per raggiungere dalla Germania, Francia, Belgio, Svizzera, Lussemburgo, eccetera, il luogo di residenza elettorale è tale da costringere i lavoratori a sacrifici finanziari per cui, nella maggioranza dei casi, si vedono costretti a rinunciare ad un loro sacrosanto diritto;

2) il lavoratore emigrato all'estero, e sovente anche in Italia, si vede rifiutato dall'imprenditore il permesso ad assentarsi dal lavoro per alcuni giorni al fine di partecipare all'esercizio del voto.

Diventa così indispensabile garantire, a quanti stanno compiendo enormi sacrifici, un parziale rimborso delle spese e l'esercizio di un diritto democratico previsto dalla Costituzione repubblicana.

Una indennità, a titolo di rimborso spese, non è che un piccolo riconoscimento a quello che il lavoro degli italiani all'estero sta fruttando in rimesse a favore della bi-

lancia dei pagamenti e della intera comunità nazionale. (Per il 1968 le rimesse degli emigrati sono risultate 921 milioni di dollari).

Già in occasione delle elezioni per il Consiglio regionale sardo il Governo regionale ha concesso ad ogni emigrato, rientrato per esercitare il proprio diritto di voto, la somma di lire 8.000, per gli emigrati provenienti dalle altre regioni d'Italia, e di lire 12.000 per quelli provenienti dall'estero.

Anche in occasione delle elezioni regionali siciliane il Governo regionale ha concesso agli emigrati all'estero rientrati per votare tramite i comuni, un contributo spese di lire 10.000.

Si tratta ora di estendere questo beneficio a tutti gli emigrati italiani, con particolare riferimento a quelli emigrati nei Paesi dell'Europa occidentale, sia per i forti legami sociali e familiari che essi conservano con la Patria, sia per il carattere prevalentemente temporaneo che presenta la emigrazione italiana in quei Paesi.

Lo stesso diritto hanno quei lavoratori che, emigrati dal Mezzogiorno e dalle Isole, vivono oggi a Milano, Torino, eccetera, e che per raggiungere il luogo di residenza elettorale affrontano gli stessi sacrifici dell'italiano che lavora in Svizzera o in Germania.

Ragioni quindi di giustizia impongono di riconoscere il diritto al viaggio gratuito a tutti gli elettori che, per ragioni di lavoro, al momento della consultazione elettorale

si trovino in Italia fuori del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Onorevoli senatori, molti di noi hanno avuto la possibilità di rimanere strettamente collegati con i nostri emigrati in ogni parte d'Europa. Sappiamo bene con quanto calore e passione democratica siano stati continuamente reclamati e attesi provvedimenti come questi. I rappresentanti della emigrazione italiana in seno al CCIE hanno anche nell'ultima riunione prospettato la volontà degli italiani emigrati all'estero di rientrare in Italia in occasione della prossima consultazione elettorale, per esprimere il loro voto per le elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali.

Inoltre la grande maggioranza delle organizzazioni di italiani esistenti nei Paesi di immigrazione hanno più volte sollecitato il Parlamento italiano a prendere provvedimenti capaci di garantire agli emigrati un loro fondamentale diritto democratico: il voto.

Occorre non deludere questa attesa per non vederla trasformare in protesta contro gli istituti democratici italiani, perchè incapaci di garantire e difendere i diritti democratici di tutti questi generosi cittadini italiani.

Per questi e tanti altri motivi che in questa breve schematica introduzione non sono stati nemmeno accennati, chiediamo al Parlamento di approvare con urgenza il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai cittadini che, al momento della convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei consigli regionali e per il rinnovo dei consigli provinciali e comunali, si trovino, per ragioni di lavoro, all'estero, spetta il rimborso delle spese di trasporto sostenute per raggiungere la frontiera.

L'indennità per il rimborso spese spettante all'elettore emigrato all'estero è calcolata nella misura di lire 15.000 per i percorsi inferiori a 500 chilometri, di lire 20.000 per i percorsi da 501 a 800 chilometri e di lire 25.000 per i percorsi oltre gli 801 chilometri per raggiungere la frontiera.

Art. 2.

I cittadini che per ragioni di lavoro risiedono fuori del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti hanno diritto al viaggio gratuito.

Art. 3.

Le facilitazioni di viaggio di cui agli articoli 1 e 2 hanno vigore a partire dal decimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione e scadono all'ottavo giorno dopo di esse.

Art. 4.

Il Ministero dell'interno provvede al pagamento dei rimborsi previsti dalla presente legge attraverso i comuni, entro e non oltre il terzo giorno dopo la votazione.

Art. 5.

Il Governo italiano è tenuto ad intervenire verso i Governi dei Paesi ove risiedono i lavoratori italiani emigrati perchè sia fatto loro concedere un permesso di otto giorni a partire dal quarto giorno antecedente a quello fissato per la votazione, garantendo loro la conservazione del posto di lavoro.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nel capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.